



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1252/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1495/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1495/TFNSVE/2025-2026, 1495 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (630529) contro la società A.S.D. ATHLETIC CLUB 1969 (953723) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori SALTATORE FEDERICO (5117364), PERROTTA DANIELE (3983965) e MARKU RIM (6730445)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (630529) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. ATHLETIC CLUB 1969 (953723) chiedendo il riconoscimento del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativamente ai calciatori SALTATORE FEDERICO (5117364), MARKU RIM (6730445) e PERROTTA DANIELE (3983965).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 123,00 (centoventitre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Telematica Premi FIGC e presente in atti (euro 96,00 quanto al calciatore Federico Saltatore, euro 6,00 quanto al calciatore Marku Rim ed euro 21,00 quanto al calciatore Daniele Perrotta).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. ATHLETIC CLUB 1969 (953723) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (630529), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori SALTATORE FEDERICO (5117364), MARKU RIM (6730445) e PERROTTA DANIELE (3983965) nella misura complessiva di euro 123,00 (centoventitre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai